



Comune di MINUCCIANO

Provincia di Lucca

Verbale n. 2 del 30.01.2023

PARERE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL COMMA 229.

L'Organo di revisione

Il Revisore Fabio Boretti

COMUNE DI MINUCCIANO
ORGANISMO UNICO DI REVISIONE DEI CONTI
Il Revisore Fabio Boretti

Oggetto: PARERE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL COMMA 229.

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, l'organo di revisione, nella persona del Revisore Unico, Fabio Boretti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.07.2022, effettua la verifica su quanto in oggetto.

Il Revisore ha ricevuto la documentazione in data 19.01.2023 dal Rag. Marco Comparini, Responsabile Finanziario del Comune di Minucciano.

Alla richiesta ha allegato:

Proposta di deliberazione n. 2 del 12.01.2023 per il Consiglio Comunale avente per oggetto **“ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197”**.

IL REVISORE

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto *“Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera

limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obiettivo di contrasto all'evasione;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

Prato, 30/01/2023

L'Organo di Revisione
(*IL Revisore Fabio Boretti*)
